

Prova civile - assunzione dei mezzi di prova in genere -processo verbale - dichiarazioni delle parti e dei testimoni - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18481 del 21/09/2015

Compiti del giudice - Verbalizzazione - Modalità - Proposizione di domande a chiarimenti - Condizioni e limiti. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18481 del 21/09/2015

Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18481 del 21/09/2015

Nel raccogliere la prova orale il giudice non è tenuto ad una riproduzione meccanica ed integrale delle dichiarazioni rese dal teste o dalla parte, ma deve riportarne l'effettivo contenuto, anche mediante una verbalizzazione sintetica, che riproduca, senza sommarietà e sciatteria, le parti rilevanti, così da assicurare la comprensibilità, la contestualizzazione e l'incisività delle dichiarazioni, nonché le eventuali contraddittorietà. Quanto alla facoltà di porre domande a chiarimenti, essa va circoscritta a meglio dettagliare lo svolgimento di un fatto, allegato e oggetto di prova con il capitolo ammesso, e non ad introdurre fatti nuovi o circostanze che, pur rilevanti sul piano probatorio, non siano state oggetto di capitoli di prova oppure appartengano a capitoli non ammessi per come formulati, non potendo l'intervento del giudice assumere una funzione di suppleanza rispetto all'onere probatorio della parte.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 18481 del 21/09/2015